

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Via Orico 5
6501 Bellinzona
telefono 091 814 30 50
fax 091 825 31 89
e-mail reteinfoamianto@ti.ch
web www.ti.ch/reteinfoamianto

**Rete InfoAmianto
6501 Bellinzona**

Funzionario
incaricato

A.Casabianca

telefono
e-mail

091 814 30 50
reteinfoamianto@ti.ch

Ai Municipi dei Comuni
con edifici inseriti nella lista Buwal
(amianto floccato)

Bellinzona, 25 gennaio 2008



Ns. riferimento
AC/ppl

Vs. riferimento

Lista BUWAL e strategia della rete InfoAmianto – 6a comunicazione

Gentile signora Sindaco, Egregio signor Sindaco,
Signore e signori Municipali,

con questa lettera vi comunichiamo che la lista BUWAL degli edifici contenenti amianto floccato (allegata) è stata aggiornata sulla base delle indicazioni dei Comuni e dei proprietari che hanno risposto e sarà trasmessa nei prossimi giorni al Consiglio di Stato che deciderà sulle modalità di una eventuale pubblicazione. Vi ringraziamo ancora una volta per la preziosa collaborazione.

Segnaliamo che, sul nostro sito, è ora disponibile un modello di capitolato di ispezione che potrà essere utile agli uffici tecnici comunali. Lo stesso fornisce un esempio di valutazione e di controllo di situazioni sensibili per le quali è opportuno chiedere l'intervento di esperti esterni.

Ricordiamo che non esiste oggi obbligo legale per i proprietari – anche se, in ultima analisi, la responsabilità è loro per le eventuali conseguenze sanitarie su chi occupa gli spazi che mettono a disposizione - di verificare la presenza di amianto negli edifici di loro proprietà, mentre ci sono direttive (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL n. 6503) per il risanamento, qualora la presenza di amianto debolmente agglomerato fosse stata accertata.

Tuttavia, siccome viene richiesto ai Comuni e al Cantone di concedere il permesso di abitabilità quando sono osservate tutte le prescrizioni della polizia edilizia, quali la sicurezza e l'igiene delle costruzioni, appare ovvio che per certificare tale stato di cose questi enti devono avere tutte le informazioni necessarie, in primis quelle sulla presenza o meno di materiali potenzialmente pericolosi.

A tale proposito, rammentiamo che è stata pubblicata la modifica (del 31 marzo 2006) del Regolamento della Legge edilizia che prevede ora l'obbligo di fornire indicazioni circa l'uso e/o lo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi alla salute (tra i quali l'amianto). Questo cambiamento si è tradotto anche in un adattamento dei formulari inerenti alle domande di costruzione (reperibili sul sito del DT) che fornirà migliori garanzie per il rispetto delle norme e delle procedure che permettono di affrontare correttamente il

problema amianto. Infatti i Comuni sono i primi interessati alla sicurezza e alla salute della popolazione sul loro territorio e devono dunque farsi parte diligente nel controllo del rispetto delle norme in fase esecutiva.

A titolo cautelativo, vorremmo invitare le amministrazioni comunali a far firmare all'istante di una domanda di costruzione (DC) una conferma di assenza di amianto (meglio se certificata da una ditta esperta) nel fabbricato, in caso di trasformazione/demolizione, anche solo parziale.

Reputiamo anche possibile, a titolo preventivo e per evitare lungaggini nella procedura di rilascio della notifica/domanda di costruzione chiedere preliminarmente ai proprietari con edifici in locazione sul territorio comunale di procurarsi un **documento** che attesti l'assenza di amianto nell'edificio e, in caso di presenza, che precisi:

- la localizzazione precisa dei materiali con amianto (mappale, pianta dell'edificio, locali);
- la registrazione dello stato di conservazione di questi materiali (cfr Direttiva CFSL n.6503 per quelli debolmente agglomerati);
- la registrazione dei lavori effettuati (confinamento, incapsulamento, asportazione, date dei controlli);
- le consegne da rispettare per la manutenzione (controllo del materiale non risanato, affidato ad una ditta competente, con frequenza da 2 a 5 anni, a dipendenza dello stato del materiale);
- la presenza di una segnalazione adeguata del pericolo amianto tramite l'affissione di un



adesivo ufficiale (tale adesivo può essere ordinato alla rete);

- la data dell'informazione fornita all'autorità comunale a ogni controllo avvenuto;
- un concetto di risanamento con proposte di date per i lavori, da spedire agli organi di esecuzione (Comune e Cantone).

Vi saremmo grati per voler dare copia della presente al vostro Ufficio tecnico o a chi ne fa le veci.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e cordialmente salutiamo.

Rete InfoAmianto

Il coordinatore:

A. Casabianca

Antoine Casabianca

Allegata: - lista BUWAL definitiva (BUWAL-16-2)

Copia: - Gianni Ruchti, presidente Rete InfoAmianto, SPAAS, Residenza